



Italia, Giurì: Pronuncia n. 44/2011

Fatti

Nel 2011, una **nota azienda imbottigliatrice di acqua minerale** diffondeva, attraverso una pluralità di mezzi (etichette, affissioni, sito web), una campagna pubblicitaria diretta a:

- promuovere l'acqua minerale come «Prodotto a impatto zero®»;
- presentare le particolari performance ambientali raggiunte dalla propria attività d'impresa.

L'azienda aveva aderito al progetto «Impatto Zero», che prevedeva l'acquisto di crediti di carbonio derivanti del finanziamento di un progetto di salvaguardia di un'area forestale.

A fronte ci ciò, aveva ottenuto la **licenza d'uso del marchio «Impatto zero**®» per contraddistinguere 26 milioni di bottiglie in PET (circa il **7% della produzione annua** dell'azienda) come produzione che **compensava le emissioni di CO2**.





Italia, Giurì: Pronuncia n. 44/2011

Decisione

Con decisione del 28.04.2011, il Giurì ravvisava l'ingannevolezza dei messaggi:

- «Le *iniziative* di compensazione attuate dalla società *meritano un pieno apprezzamento*, e che sarebbe sicuramente da auspicare una loro maggior diffusione».
- Tuttavia, «la formula "Impatto Zero" deve essere ritenuta non veritiera ed ingannevole, perché afferma una piena compensazione di tutte le emissioni, laddove, invece, si è avuta compensazione solo per le emissioni di CO2». Inoltre, non è stata fornita alcuna prova a conforto dell'idea che l'espressione "Impatto Zero" si riferisca solo alle emissioni di CO2.
- «L'effetto ingannevole non è adeguatamente annullato da altri pezzi del messaggio».





Italia, Trib. Gorizia: Ordinanza R.G. n. 2021/712

Fatti

Nel 2021, una **società attiva nel settore dei rivestimenti interni per auto** diffondeva alcuni messaggi pubblicitari incentrati sulle **qualità ecologiche dei propri tessuti** (in particolare, composizione e derivazione del tessuto, utilizzo di coloranti naturali, riciclabilità, riduzione del consumo di energia e delle emissioni).

A fronte di ciò, una **concorrente** presentava **ricorso cautelare** ex artt. 669 bis ss. e 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Gorizia per concorrenza sleale.

Decisione

Con ordinanza del 25.11.2021, il Tribunale riteneva i messaggi **ingannevoli** e ne inibiva la diffusione:

- quanto ai claim «la prima e unica microfibra che garantisce eco-sostenibilità durante tutto il ciclo produttivo», «microfibra ecologica», «scelta naturale», «amica dell'ambiente»:
 - Questi «sono sicuramente **molto generici** e sicuramente creano nel consumatore un'immagine green dell'azienda **senza peraltro dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali** che consentono un maggior rispetto dell'ambiente»;
- quanto al claim relativo alla riciclabilità totale del tessuto:
 Questo «non risulta verificato o verificabile». Tra l'altro, la convenuta aveva ammesso che le tecnologie necessarie a rendere il prodotto riciclabile erano ancora in fase di sviluppo;
- quanto al claim relativo alla riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO2 del 80%:
 «Posto che il prodotto è realizzato con una parte di materiale riciclato, la riduzione totale delle emissioni deve essere rapportata soltanto alla quota di materiale riciclato utilizzata e quindi inferiore a quella dichiarata».





Francia, Jury de Déontologie Publicitaire: Avis n. 818/22

Fatti

Nel dicembre 2021, EasyJet diffondeva una pubblicità a mezzo stampa.

«La nostra ambizione: voli a zero emissioni di CO2 entro il 2050»; «Per raggiungere questo obiettivo, stiamo lavorando con Airbus e Wright Electric per sviluppare velivoli i cui voli consentiranno zero emissioni di CO2. Ci impegniamo ad accogliervi a bordo di questi velivoli a emissioni zero non appena queste tecnologie innovative ce lo consentiranno».

In calce all'immagine vi era un **rimando al sito** dell'inserzionista per maggiori informazioni.





Francia, Jury de Déontologie Publicitaire: Avis n. 818/22

Decisione

In data 29.03.2022, il Jury riteneva il messaggio pubblicitario in contrasto con le norme autodisciplinari:

- gli obiettivi dichiarati dall'azienda riguardano aerei che non producono emissioni unicamente nelle fasi del decollo, crociera e atterraggio.
 Tuttavia, in assenza di specificazioni, i claim "volo a emissioni zero" e "aereo a emissioni zero» rimandano all'idea di poter prendere l'aereo senza che ciò comporti alcuna emissione di CO2, compresa anche la fase di produzione dell'aeromobile;
- un obiettivo annunciato deve basarsi su elementi solidi, oggettivi e verificabili che attestino la
 credibilità della traiettoria intrapresa. In assenza, infatti, qualsiasi azienda potrebbe comunicare
 liberamente lusinghiere ambizioni ambientali a lungo termine, anche non fondate, raccogliendo i
 benefici a breve termine in termini di marketing.






Usa, Sup. Court for the District of Columbia: Civil Action n. 2021 CA 001846 B

Fatti

In data 10.11.2022, si è conclusa dinanzi alla **Superior Court for the District of Columbia** una controversia instaurata dal gruppo ambientalista californiano Earth Island Institute, che concerneva varie comunicazioni commerciali di Coca-Cola in tema di sostenibilità ambientale.

Secondo l'attrice la nota azienda di bevande aveva ingannato i consumatori, presentandosi come sostenibile nonostante la gran quantità di rifiuti plastici generati.











Usa, Sup. Court for the District of Columbia: Civil Action n. 2021 CA 001846 B

Decisione

La Corte, giudicando ai sensi del D.C. Consumer Protection Procedures Act ("CPPA"), rigettava le domande:

- 1. le dichiarazioni avevano **natura meramente aspirazionale**. Pertanto, non costituendo vere e proprie promesse di sostenibilità nei confronti dei consumatori, non risultavano in violazione della normativa;
- 2. le affermazioni erano comparse su siti web e account social aziendali, ma non erano mai state apposte direttamente sui prodotti;
- 3. si trattava di un insieme di dichiarazioni diverse, tratte da varie fonti, in momenti diversi e non di un singolo fatto fuorviante, come richiesto dalla normativa.





Grazie per l'attenzione